

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INTRODUZIONE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art 10 comma 3 lettera a) del T.U. 16/04/1994 N. 297

VISTO IL dpr 24 GIUGNO 1998 N 249 Modificato e integrato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235

VISTO l'art 2 della L. 30/10/2008 N. 169 di conversione del D.L. 1/09/2008 n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

VISTO la direttiva del m.p.i. DEL 5/02/2007 linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefono celle e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica irrogazioni di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

La direttiva del MPI del 30/11/2007 n. 104 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpellati ed applicativi in ordine alla tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di tel cellulari o di altri dispositivi elettronici nella comunità scolastica

VISTO l'art. 2 commi 1 e 3 della L. 30 ottobre 2008 Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 1 settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.

VISTO il D.M. P.I. 22/08/2007 recante il regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 622

VISTO il DPR 8/3/1999 n. 275 e Regolamento recante norme in materia di Autonomia della Istituzione scolastica ai sensi della L. 15/03/1999 n. 59

VALUTATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento d'Istituto che sostituisca integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con la normativa vigente

ACQUISITO il parere degli studenti ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR 249/1998

In data

Emana il seguente regolamento

Premessa

Il Liceo delle SCIENZE UMANE A. SANVITALE si fonda sui principi della Costituzione Rep. al fine di realizzare una scuola democratica, pluralista, aperta al rinnovamento didattico- metodologico e attenta ai cambiamenti socio-culturali e alle dinamiche che caratterizzano l'età giovanile.

Il Liceo rifiuta, pertanto, qualsiasi forma di intimidazione anche indiretta alla libera e democratica espressione e/o partecipazione dei soggetti della comunità scolastica come pure qualsiasi manifestazione di intolleranza, di violenza fisica e psicologica, di discriminazione o di emarginazione; sollecita e valorizza i cambiamenti responsabilmente espressi da tutte le sue componenti studenti, genitori, personale ATA, docenti e D.S. e gli apporti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle associazioni, del volontariato, del no profit, che rafforzino il suo ruolo di centro di formazione culturale e civile aperto alla cittadinanza; assume anche l'impegno di promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazioni al consumo consapevole e al risparmio energetico con un'idea di sviluppo sostenibili e di lotta agli sprechi.

La scuola con tutti i suoi locali costituisce uno spazio comune, condiviso da tutte le sue componenti che vi trascorrono una parte significativa della giornata ed è importante che esso sia accogliente, sano, sicuro.

E' quindi necessario che tutti i soggetti della comunità cooperino al raggiungimento e al mantenimento di queste condizioni.

Sono consentite iniziative per l'allestimento e la personalizzazione delle classi a condizioni che si tratti di interventi reversibili e che abbiano il consenso delle componenti interessate.

Tutto ciò premesso ogni componente si impegna ad osservare e far osservare il presente regolamento adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a del D. lgs. 297/1994 che ha pertanto carattere vincolante.

PARTE I : LA COMUNITA' SCOLASTICA

TITOLO I

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Scuola-Famiglia-Studenti

Patto educativo di corresponsabilità

1. In conformità all'art.5 bis del D.P.R. 249/1998, all'atto della prima iscrizione al Liceo, l'Istituzione scolastica, nella persona del D.S., lo studente e i suoi genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia-studente che definisce in maniera dettagliata diritti e doveri di tutti i soggetti della comunità scolastica.
2. L'accettazione del Patto dà vita ad un'alleanza educativa tra scuola-famiglia-studente finalizzata a costruire un rapporto di fiducia e di corresponsabilità che guidi lo studente nel suo successo scolastico e lo sostenga nel suo percorso di crescita e di inserimento nella società come cittadino attivo.
3. Per gli studenti delle classi prime la presentazione e la condivisione del Patto – unitamente agli altri documenti che regolano la vita all'interno della comunità scolastica – avviene nell'ambito delle attività finalizzate all'accoglienza dei nuovi studenti nelle prime due settimane di inizio dell'attività didattica.
4. Per i nuovi iscritti alle classi successive la presentazione e la condivisione avviene all'atto dell'iscrizione.
5. Al Patto educativo di corresponsabilità si applica, la procedura di revisione di cui all' art. 56, commi 2 e 3, del presente regolamento.

TITOLO II

I DOCENTI

Art. 2

Comportamento dei docenti in conformità al Patto educativo di corresponsabilità

1. I docenti del Liceo, relativamente al ruolo e alle responsabilità connessi alla funzione docente, concorrono al raggiungimento delle finalità dell'azione educativa definite dal Patto di corresponsabilità di cui al precedente art.1 e a tal fine, nel rispetto dei propri diritti e doveri – definiti dal D.lgs. 279/1994, dal C.C.N.L. del personale del comparto Scuola, dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – adottano comportamenti che :

- a) realizzano il processo di insegnamento/apprendimento in conformità al PEI e al POF
 - b) permettono il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica e degli organi collegiali
 - c) favoriscono lo svolgimento dei rapporti con gli altri docenti, il personale ATA, gli studenti e i genitori in conformità ai principi di correttezza, coerenza, equità, trasparenza, efficienza
 - d) assicurano l'accoglienza, la vigilanza e la sicurezza degli studenti.
2. Le modalità di svolgimento dei comportamenti di cui al primo comma sono esplicitate nel PEI, nel POF, nella Carta dei servizi e nei titoli V e seguenti del presente regolamento.

TITOLO III

IL PERSONALE A.T.A.

Art. 3

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi e il personale A.T.A.

1. Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi interviene con autonomia operativa nell'organizzazione, nel coordinamento e nella promozione delle attività svolte dal personale amministrativo, tecnico e dai collaboratori scolastici. L'espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del piano dell'offerta formativa.

Art. 4

Diritti e doveri del personale A.T.A.

1. I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal d.lgs 297/94, Parte III, Titolo II, Capo III, dalle vigenti disposizioni amministrative inerenti alle mansioni correlate al profilo professionale e dall'art. 92 del C.C.N.L.

2. Il personale A.T.A. ha diritto:

- al rispetto della propria dignità umana e professionale;
- di partecipare ad attività di formazione ed aggiornamento previste dalla vigente normativa;
- di usufruire dei diritti sindacali;

- di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa.

2. Il personale A.T.A. ha il dovere :

- di prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando, in conformità con le leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene;
- di assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata;
- di eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni;
- di vigilare sui locali e sull'incolumità fisica degli studenti;
- di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
- di instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
- di rispettare il segreto d'ufficio e di non utilizzare ai fini privati delle informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- di aver cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati;
- di assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
- di non permettere l'accesso ai locali dell'istituto, non aperti al pubblico, a persone estranee, se non debitamente autorizzate.

TITOLO IV

LA FAMIGLIA

Art. 5

Comportamento della famiglia in conformità al Patto educativo di corresponsabilità

1. I genitori (o chi ne fa le veci) dello studente iscritto al Liceo, quali primi responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, sono parte attiva dell'alleanza educativa tra i soggetti che operano nella comunità scolastica sancita con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. Entrambi i genitori sono tenuti di norma alla sottoscrizione di tale Patto al fine di favorire il loro coinvolgimento congiunto e reale nel percorso scolastico del proprio figlio e di costruire un leale e trasparente rapporto di fiducia e corresponsabilità con l'Istituzione scolastica.

3. I genitori sono tenuti a conoscere i documenti che regolano la vita all'interno della comunità scolastica (patto educativo di corresponsabilità - PEI - POF – regolamento d'Istituto – codice disciplinare – carta dei servizi) in cui vengono definiti i loro diritti e doveri nei confronti dell'Istituzione scolastica ed esplicitate le modalità per un corretto esercizio degli stessi.

Art. 6

Assemblea dei genitori

1. I genitori degli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del T.U. 16/04/1994 n.297
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può chiedere la convocazione dell'Assemblea d'Istituto dei genitori.
3. Le Assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni
4. L'Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

TITOLO V

GLI STUDENTI

CAPO PRIMO

NORME DI VITA SCOLASTICA

Art. 7

Diritti degli studenti

1. In conformità ai diritti di cui all'art 2 dello statuto a ogni studente del Liceo sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - diritto a conoscere gli obiettivi educativi e didattici specifici e trasversali delle singole discipline, i criteri e i metodi di valutazione dall'inizio dell'anno scolastico;
 - diritto ad una valutazione scolastica trasparente, adeguatamente motivata, e a una conoscenza tempestiva degli esiti delle verifiche (quelli relativi alle prove orali saranno comunicati al termine delle stesse; quelli relativi alle prove scritte e/o grafiche saranno comunicati entro 15 gg dall'effettuazione della prova);
 - diritto a fruire di interventi di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, di assistenza psicologica individuale
 - diritto a chiedere e ottenere dai docenti e dal Dirigente Scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento scolastico

- diritto ad essere informato su quanto deliberato dagli organi collegiali in merito alle attività scolastiche e sulle norme che regolano la vita della scuola
- diritto a conoscere il codice disciplinare ad avere garantita la trasparenza delle relative procedure e il diritto alla difesa
- diritto di chiedere fotocopia degli elaborati corretti
- diritto alla riservatezza personale e scolastica, fatto salvo il diritto della scuola di mantenere il rapporto con i genitori anche degli studenti maggiorenni tranne...
- diritto di diffondere materiali informatici e documenti utilizzando gli appositi spazi previa autorizzazione del D.S.; non è ammessa la diffusione e pubblicizzazioni di documenti anonimi e/o offensivi di persone e/o opinioni ideologiche ,politiche o religiose
- diritto ad esprimere liberamente le proprie opinioni con correttezza e senza ledere la dignità altrui, il rispetto dei propri valori, anche religiosi
- diritto alla salubrità e sicurezza ambientale e ad ambienti accessibili ai soggetti diversamente abili
- diritto di utilizzare strutture macchinari e sussidi didattici....
- diritto ad una formazione che integri i talenti e le competenze cognitive alla cui definizione contribuisce attraverso un dialogo aperto e costruttivo con docenti e D.S.
- diritto all'atto dell'iscrizione alla consegna del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
- diritto di utilizzare i locali dell'Istituto fuori dall'orario scolastico per attività di studio di ricerca, ecc ,previa autorizzazione del D.S. senza la vigilanza dei docenti con personale assunzione di responsabilità .

Art. 8

Diritti della comunità studentesca

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 agli studenti del Liceo delle scienze umane è riconosciuto il diritto di essere consultati per rilevanti decisioni relative all'organizzazione scolastica.

Tali consultazione avvengono su richiesta scritta del D.S. comunicata ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e nei Consigli di classe o su richiesta scritta di 3 rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di almeno 1/3 delle classi o da 1/10 degli studenti.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 10, agli studenti dell'l.s.u. è riconosciuto il diritto di associarsi all'interno dell'Istituto mediante il deposito dello Statuto dell'Associazione che deve essere approvato dal Consiglio di Istituto. Art 13 DPR 297/94
3. Agli studenti del L.liceo è riconosciuto il diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità di cui all'art del presente regolamento

Art. 9

Disposizioni relative all'utilizzo del telefono cell. O altri dispositivi elettronici

1. Durante l'orario di lezione è vietato l'utilizzo del telefono cell. e di ogni altro dispositivo elettronico che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella.
2. Il docente in servizio nella classe può in caso di emergenza autorizzare l'uso del tel cell per comunicazioni ai genitori (o a chi ne fa le veci) dello studente che ne faccia richiesta.
3. E' vietato, anche fuori dal normale orario di lezione e senza esplicito consenso dell'interessato, l'utilizzo all'interno dei locali dell'Istituto, di fotocamere, videocamere o di registratori vocali inseriti all'interno del tel cell o di altri dispositivi per raccogliere anche solo per uso personale immagini suoni e filmati riconducibili a soggetti presenti nell'Istituto.
4. Il telefono cellulare e ogni altro dispositivo elettronico utilizzato dagli studenti in luogo e in orario vietati sono consegnati dal docente o dal personale ATA in servizio, che rileva l'infrazione, al D.S. che lo consegna direttamente allo studente al termine delle lezioni, informando dell'accaduto la famiglia.
5. **La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 si configura come mancanza disciplinare riconducibile alla inosservanza da valutarsi caso per caso, di uno o più dei seguenti doveri dello studente:**
 - osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente regolamento
 - impegno assiduo durante l'attività didattica.
 - comportamento rispettoso nei confronti dei soggetti della comunità scolastica
6. L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 non sollevano lo studente da eventuali ulteriori responsabilità civili penali e amministrative e alla violazione della normativa generale dell'ordinamento in materia di tutela della privacy.

Art. 10

Doveri degli studenti

1. Lo studente adegua il proprio comportamento al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti, proposte e partecipazione attiva e responsabile agli organi collegiali
2. Negli ambienti della scuola e in ogni momento della vita scolastica tiene un comportamento serio, corretto, diligente, rispettando e valorizzando la propria e l'altrui personalità e osservando le regole interne all'Istituto scolastico e dell'ordinamento giuridico italiano poste a garanzia di una convivenza civile e responsabile;
3. Lo studente si completa in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica, rispettando il ruolo e il lavoro di tutto il personale della scuola.
4. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire nella quotidianità della vita scolastica un contesto consono all'attuazione di processi di insegnamento, apprendimento e di corretto esercizio dei diritti/doveri di ciascun comportamento lo studente deve in particolare:
 - a) Conoscere i propri diritti e doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente regolamento;

- b) agire all'interno della comunità scolastica in conformità delle regole interne e di quelle dell'ordinamento giuridico
- c) essere presente alle lezioni e a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto della programmazione didattica, adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento in caso di frequenza irregolare (assenze; ritardi; entrate posticipate; uscite anticipate);
- d) assolvere con diligenza agli impegni di studio svolgendo le verifiche e i compiti assegnati;
- e) presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso dei compagni, dei docenti e dell'Istituzione;
- f) non allontanarsi dall'Istituto durante le ore di lezione e durante l'intervallo;
- g) rimanere in aula durante i cambi d'ora attendendo in classe il docente
- h) astenersi da comportamenti lesivi della dignità e libertà della persona, delle regole della convivenza civile
- i) avere cura degli oggetti personali, portando a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio;
- j) non utilizzare telefoni cell e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica e all'interno dell'ambiente scolastico, salvo specifica autorizzazione del personale docente;
- k) non effettuare riprese audio video con qualsiasi mezzo non autorizzate, in qualsiasi parte degli spazi esterni ed interni attinenti alla scuola
- l) non diffondere immagini di compagni, del personale di visitatori dell'Istituto senza previo consenso dei soggetti interessati
- m) avere cura dei locali, mobili, oggetti macchinari attrezzi, strumenti dell'Istituto e farne un uso corretto nel rispetto delle norme e procedure previste
- n) rispettare e fare rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e le strutture
- o) non introdurre nell'ambito scolastico oggetti materiali e giochi estranei alle attività didattiche (es. oggetti appuntiti e/o taglienti, accendini, coltellini ecc...)
- p) non utilizzare impropriamente l'accesso a internet nei laboratori della scuola
- q) rispettare il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto nell'interesse della salute propria ed altrui come previsto dalla normativa vigente
- r) favorire ogni forma di informazione e collaborazione con la famiglia
- s) non introdurre alcolici e/o droghe
- t) non utilizzare l'ascensore, salvo in caso di legittimo impedimento a salire le scale e comunque dietro espressa autorizzazione del D.S.
- u) non utilizzare le scale antincendio impropriamente
- v) astenersi da atti e parole lesivi della identità culturale della dignità e della libertà delle persone e/o che tendano a non situazione di emarginazione e di pericolo per l'incolumità
- w) non contraffare firme o alterare, distruggere, ecc., documenti pubblici(es. documento personale delle giustificazioni, pagella, registro di classe, ecc.)

CAPO SECONDO

FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 11

Principi generali

1. La frequenza regolare è un dovere fondamentale per lo studente.
2. La puntualità va rigorosamente rispettata, sia per ragioni di correttezza e rispetto nei confronti di studenti, docenti e personale della scuola sia per non ritardare o disturbare il normale svolgimento dalle lezioni.
3. **Non è consentito fruire nella stessa giornata di un permesso di entrata posticipata e di uscita anticipata**, esclusi casi eccezionali rimessi al giudizio del D.S.
4. Il docente coordinatore controlla periodicamente assenze, ritardi e uscite anticipate e segnala alla famiglia i casi di frequenza irregolare; **ogni 5 permessi**, presentati a giustificazione di assenze o 5 permessi a giustificazione di ritardi e accordati, **la scuola avviserà la famiglia mediante comunicazione scritta**.
5. Per la giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate si deve utilizzare esclusivamente l'apposito libretto. La giustificazione deve indicare in modo preciso e non generico, pur nel rispetto della riservatezza, i motivi; non è ammessa la generica motivazione "motivi personali" o simili. La giustificazione deve essere sottoscritta da un genitore (o da chi ne fa le veci) firmatario del libretto personale, se lo studente è minorenni, o dello studente maggiorenne.
6. La frequenza irregolare dovuta a ricorrenti e/o ingiustificati ritardi e/o assenze e/o uscite anticipate e la non regolare giustificazione di ritardi e/o assenze possono configurarsi come mancanze disciplinari e come tali formare oggetto di procedimento disciplinare e comportare l'adozione di sanzioni disciplinari individuate di volta in volta in coerenza con il codice disciplinari di cui al capo terzo del presente titolo e di cui il C.di classe tiene conto nell'attribuire il voto di condotta e il credito scolastico.

Art. 12

Entrata

1. Le lezioni iniziano alle ore 8.00
2. Gli studenti possono accedere alle aule scolastiche dalle ore 7.40

Art. 13

Entrata in ritardo

1. Le entrate in ritardo sono consentite solo per gravi ed eccezionali motivi e dietro presentazione dello apposito permesso, contenuto nel libretto personale delle giustificazioni, regolarmente compilato e sottoscritto.
2. Il docente in orario provvede ad annotare il ritardo sul registro di classe.
3. Lo studente in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni sarà ammesso in classe solamente se **il ritardo non supera i dieci minuti**. Per ritardi superiori lo studente sarà ammesso in classe all'inizio dell'ora successiva e nell'attesa potrà sostare negli spazi indicati dal personale ATA.
4. Lo studente sprovvisto di permesso d'entrata verrà ugualmente accolto in classe e dovrà giustificare il ritardo il giorno successivo al docente della prima ora di lezione.
5. Non sono ammesse di norma entrate dopo l'inizio della terza ora, esclusi casi eccezionali rimessi al giudizio del D.S. e dietro presentazione dell'apposito permesso motivato e sottoscritto.

Art. 14

Uscita/permessi giornalieri di uscita anticipata

1. Le lezioni terminano alle ore 13.00.
2. I permessi giornalieri di uscita anticipata sono concessi solo per esigenze reali e motivate e dietro presentazione del permesso contenuto nel libretto personale delle giustificazioni regolarmente compilato e sottoscritto.
3. Il docente in orario provvede ad annotare l'uscita anticipata sul registro di classe.
4. Le uscite anticipate non potranno avvenire prima dell'inizio della terza ora di lezione, esclusi casi eccezionali rimessi al giudizio del D.S., e dietro presentazione dell'apposito permesso motivato e sottoscritto.
5. **Gli studenti minorenni possono lasciare l'Istituto di norma solo se accompagnati dai genitori(o da chi ne fa le veci).**

Art.15

Permessi di entrata posticipata/uscita anticipata di durata annuale

1. Non vengono concessi di norma permessi di entrata posticipata/uscita anticipata di durata annuale;

il D.S. dietro presentazione di richiesta scritta e documentata può valutare l'opportunità di rilasciare permessi temporanei di entrata posticipata/uscita anticipata la cui durata è determinata, caso per caso, in relazione ai motivi adottati.

ART. 16

Assenza dalle lezioni

1. Lo studente che per qualsiasi motivo è stato assente dalle lezioni ha l'obbligo di giustificare l'assenza al docente della prima ora di lezione.
2. In caso di mancata presentazione della giustificazione lo studente sarà comunque ammesso alla frequenza delle lezioni, ma la giustificazione deve essere presentata entro e non oltre il secondo giorno dal rientro; trascorso tale termine, senza giustificazione dell'assenza, la scuola avviserà la famiglia.
3. Le assenze superiori a cinque giorni (festività comprese) vanno giustificate allegando certificato medico, anche nel caso di assenza non dovuta a malattia.

ART.17

Assenze per astensione collettiva dalle lezioni

1. Le assenze collettive, cosiddetti scioperi, sono assenze ingiustificate e ingiustificabili. Per essere riammessi in classe gli studenti devono presentare una propria giustificazione firmata dal genitore in

cui questi si dichiarano a conoscenza dell'assenza collettiva. Gli studenti maggiorenni possono non presentare la suddetta dichiarazione. In ogni caso la dichiarazione di tale uscita è considerata dai Consigli di classe per quanto riguarda la valutazione del comportamento e dell'apprendimento.

Art.18

Entrate posticipate o uscite anticipate per assenza del personale docente

1. Entrate posticipate o uscite anticipate dovute all'impossibilità di sostituire i docenti assenti saranno disposte dal D.S. solo nel caso in cui sia possibile darne comunicazione scritta alle famiglie tramite gli studenti nei giorni precedenti la variazione d'orario.

ART.19

Uscite anticipate per sciopero o assemblea sindacale del personale della scuola

1. In caso di sciopero del personale scolastico (docenti e/o personale ATA) la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.
2. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno tre giorni di anticipo tramite comunicazione scritta attraverso i propri figli i quali dovranno consegnare il giorno della uscita anticipata al docente della prima ora di lezione il talloncino con la firma del genitore. Lo studente sprovvisto di tale talloncino sarà trattenuto a scuola sino al termine delle lezioni;
3. In caso di assemblea sindacale del personale scolastico le lezioni potranno terminare anticipatamente; anche in questo caso verrà seguita la procedura di cui al comma precedente.

Capo III

Codice disciplinare

Art. 20

Oggetto

1. Nel presente capo vengono individuati i comportamenti delle studentesse e degli studenti iscritti presso il Liceo delle scienze umane, che si configurano come mancanze disciplinari, le relative sanzioni disciplinare, gli organi competenti ad irrogarle e le procedure di applicazione.

Art. 21

Profili di responsabilità degli studenti

1. Gli studenti sono direttamente responsabili dei comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, tenuti in violazione dei doveri degli studenti di cui all'art. 10 del presente regolamento posti a tutela di un corretto svolgimento dei rapporti, delle attività e della sicurezza della comunità e dell'ambiente scolastico.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni disciplinari comminate dall'autorità scolastica non sollevano lo studente da eventuali responsabilità civili e/o penali nelle quali sia contestualmente incorso.
4. Il risarcimento del danno non costituisce una sanzione disciplinare, ma tende alla riparazione del danno a fini funzionali. Il risarcimento può essere individuale o collettivo, nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento del danno i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore.
5. In caso di comportamenti che violano le norme del codice penale, il D. S., quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato

Art. 22

Sanzioni disciplinari: principi generali

1. Considerato che uno dei fondamentali compiti della scuola è educare alla cittadinanza responsabile e alla legalità, **ogni sanzione disciplinare deve ispirarsi alle seguenti finalità:**
 - a) far riconoscere la violazione di norme di comportamento interne all'istituto scolastico e/ o norme generali dell'Ordinamento giuridico;
 - b) favorire la correzione di comportamenti scorretti ed impedirne la ripetizione;
 - c) recuperare all'autocontrollo e alla responsabilità;

- d) promuovere il reinserimento dello studente nella comunità scolastica;
- e) migliorare la qualità dei rapporti interpersonali;
- f) accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di cittadinanza.

2. **Ogni sanzione disciplinare**, determinata in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa, **deve ispirarsi**, per quanto possibile, **ai seguenti principi**:

- responsabilità individuale
- trasparenza
- proporzionalità all'infrazione
- gradualità
- riparazione del danno
- tempestività per coniugare motivazione ed efficacia
- temporaneità.

3. **La gravità dell' infrazione disciplinare è determinata in relazione:**

- a) alla rilevanza dei doveri violati
- b) all'intenzionalità del comportamento(dolo), al grado di negligenza o imprudenza(colpa), anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente
- c) alla modalità di svolgimento della condotta(natura-specie-mezzi-oggetto-tempo-luogo-ecc.)
- d) alla gravità del danno o del pericolo causato
- e) all'età dello studente
- f) alla situazione personale, familiare e socio-economica dello studente
- g) al comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione, anche ai fini della recidiva che consiste nella reiterazione generica della violazione dei doveri
- h) al concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro
- i) alla sussistenza di ogni altra circostanza aggravante o attenuante non esplicitamente individuata ai punti precedenti.

4. La recidiva in mancanze già sanzionate nei dodici mesi di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie; la recidiva plurima in mancanze già sanzionate nel trimestre di riferimento costituisce un'aggravante che comporta

l'applicazione progressiva di sanzioni di maggiore gravità rispetto a quelle previste in relazione alla fattispecie commessa.

5. La riparazione del danno, che si realizza con l'esecuzione di attività orientate a ripristinare quanto è stato danneggiato e le condizioni di civica e corretta convivenza della comunità scolastica, non estingue la mancanza rilevata, è complementare alla sanzione disciplinare e non necessariamente alternativa.
6. Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni viene applicata la sanzione disciplinare relativa alla infrazione più grave.
7. Le sanzioni disciplinari di cui all'art.23 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamenti realizzati in situazioni che si svolgono fuori dei locali dell'istituto scolastico e/o in orario extrascolastico(es. uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, stage, alternanza scuola-lavoro, manifestazioni sportive, ecc.)
8. **Tutti i provvedimenti disciplinari che comportino una formulazione scritta con annotazione sul registro di classe concorrono automaticamente a determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che ha rilevanza per determinare il voto di condotta e, segnalando una mancanza attiva e responsabile all'attività della scuola, incidono sulla graduazione del credito scolastico.** Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.30-12-2008, n.169 **il voto di condotta inferiore a sei decimi determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del corso di studio.**
9. Il richiamo verbale non costituisce sanzione disciplinare
10. **Le sanzioni di norma sono immediatamente esecutive;** l'eventuale impugnazione sospende l'esecutività della sanzione. La sospensione, nelle more del termine utile per l'impugnazione di cui all'art.29 comma1 del presente regolamento, può essere accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.
11. Ai sensi dell'art.4, comma 5, del DPR249/1998 allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione irrogata, tranne che per quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 1 comma 1 del successivo art.23.

Art. 23

Sanzioni disciplinari: tipologie – ambiti di applicazione – organi competenti

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall' art. 10 del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità, previo procedimento disciplinare , all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1) **Sanzioni diverse dall'allontanamento (temporaneo) dalla comunità scolastica :**
 - a) **Nota scritta non verbalizzata sul registro di classe:**
 - consiste in una nota motivata scritta sul libretto personale dello studente, con cui si informano della manchevolezza i genitori(o chi ne fa le veci) dello studente minorenni, sottoscritta dal docente e controfirmata da almeno uno dei genitori (o chi ne fa le veci)per presa visione;
 - viene applicata dal docente della classe o dal docente coordinatore per violazioni non gravi, ma di una certa entità, idonee a influire sull'apprendimento dello studente;
 - **favorisce la correzione di comportamenti scorretti mediante interventi integrati scuola-famiglia;**
 - il docente coordinatore può, nei casi in cui lo ritenga necessario, darne tempestivo avviso ai genitori (o chi ne fa le veci)mediante comunicazione telefonica o epistolare e invitare i genitori a prendere contatto con la scuola;

b) **Avvertimento scritto verbalizzato sul registro di classe:**

- consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente verbalizzato sul registro di classe e sottoscritto dal docente che ha rilevato l'infrazione;
- viene applicata dal docente o dal docente coordinatore per violazioni non gravi, occasionali e non intenzionali, idonee a influire sul proprio apprendimento e/o quello altrui e/o sul sereno svolgimento dell'attività didattica, che possono essere già state oggetto di richiamo verbale;
- **permette di richiamare lo studente ad approfondire la conoscenza e l'osservanza della normativa interna, in particolar modo quella in tema di correttezza, collaborazione e sicurezza;**
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate formalmente ai genitori (o chi ne fa le veci) con la scheda allegata alla valutazione periodica e verbalmente in sede di colloquio; il docente coordinatore può, nei casi in cui lo ritenga necessario, darne tempestivo avviso ai genitori (o chi ne fa le veci) mediante comunicazione telefonica o epistolare e invitare i genitori a prendere contatto con la scuola;

c) **Ammonizione scritta verbalizzata sul registro di classe:**

- consiste in una censura del comportamento contrario ai doveri dello studente, verbalizzata sul registro di classe, debitamente circostanziata al fine di evidenziare il tipo di infrazione e valutare se possa o meno essere rilevante per una possibile applicazione di una sanzione che comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- viene applicata dal docente per violazioni non gravi, ma di una certa entità, intenzionali e/o reiterate che possono essere già state oggetto di richiamo verbale e/o delle sanzioni di cui alle lettere a) e b);
- viene applicata dal D.S. nei casi in cui egli abbia diretta conoscenza di tali violazioni o ne sia stato informato mediante rapporto orale o scritto da uno o più docenti e/o dal personale A.T.A.;
- **permette di rendere lo studente consapevole del proprio comportamento non corretto e richiamarlo all'autocontrollo e alla responsabilità**
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate al D.S., se il provvedimento disciplinare è applicato dal docente, e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci)

d) **Intervento educativo mirato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 249/1998:**

- consiste in un intervento educativo mirato di natura culturale o sociale a vantaggio della classe e/o della comunità scolastica, definito, caso per caso, nel rispetto dell'individualità e personalità dello studente, tra le seguenti attività:
 - assegnazione di un lavoro di ricerca per la classe, di lettura di un testo da svolgersi a casa o in classe oltre l'orario curriculare;

- assegnazione di un lavoro di ricerca e/o approfondimento su disposizioni normative e/o su nozioni di educazione alla cittadinanza da svolgersi a casa o in classe oltre l'orario curriculare;
 - invito al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare(es. pulizia della classe, dei banchi, ecc.)
 - assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguire a casa inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare;
 - invito a compiere attività nell'interesse della collettività per creare senso di appartenenza alla comunità(es. riordino della biblioteca)
- viene applicata dal D.S. o dal docente - sentito il docente coordinatore o, se necessario, in relazione alla natura dell'intervento educativo, il Consiglio di classe ristretto alla sola componente docente - in via principale per le violazioni per cui è prevista la sanzione di cui alla lettera c);
 - **permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione guidato, teso a rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità**
 - l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate al D.S., se il provvedimento disciplinare è applicato dal docente, e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci)

2) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (ex art.4, comma 6, del DPR 249/1998):

a) Esclusione da specifiche attività:

- consiste nell'esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione e/o stage e/o manifestazioni sportive e/o altre attività integrative individuate caso per caso;
- viene applicata dal Consiglio di classe disciplinare in via principale o congiuntamente alle sanzioni di cui ai punti seguenti per violazioni che consistono in infrazioni gravi e/o reiterate delle regole della convivenza civile e/o idonee a ledere la dignità e/o la sicurezza di persone o cose;
- **permette di impedire la ripetizione di comportamenti scorretti causati da scarso autocontrollo durante attività didattiche svolte fuori dai locali scolastici o extradidattiche e di far riflettere sul senso di appartenenza alla comunità e di responsabilità in vista di un reinserimento pieno e tempestivo;**
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate dal D.S. allo studente e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci)

b) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni (ex art.4, comma 7 del D.P.R.249/1998):

- viene applicata dal Consiglio di classe disciplinare per violazioni che consistono in infrazioni gravi e/o reiterate;
- la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione

- **permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che prevede il coinvolgimento attivo dei genitori in vista di un reinserimento pieno nella comunità scolastica e in caso di scarso autocontrollo di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti;**
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate dal D.S. allo studente e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci)
- durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni(ex art.4, comma 9 del D.P.R.249/1998):

- viene applicata dal Consiglio d'Istituto alla presenza delle seguenti condizioni tutte congiuntamente necessarie:
 - I. devono essere stati commessi fatti che configurino una fattispecie di reato che violi la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone
 - II. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni previsto dal comma 7 dell'art,4 del D.P.R. 249/1998; in tal caso la durata è adeguata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;
- **permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, in vista di un reinserimento pieno nella comunità scolastica e in caso di scarso autocontrollo di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti..;**
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate dal D.S. allo studente e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci)
- durante il periodo di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

d) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (ex art. 4, comma 9 bis, del DPR 249/1998):

- viene applicata dal Consiglio d'Istituto alla presenza delle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti:
 - I. devono ricorrere situazioni di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

II. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate dal D.S. allo studente e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci);
- durante il periodo di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

e) Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (ex art. 4, commi 9 bis):

- viene applicata dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli previsti al punto d) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate;
- l'infrazione e la relativa sanzione sono comunicate dal D.S. allo studente e ai genitori dello studente mediante lettera della dirigenza con cui può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori(o chi ne fa le veci);
- durante il periodo di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 24

Infrazioni disciplinari e relative sanzioni

1. **La sanzione disciplinare della nota scritta sul libretto personale dello studente o dell'avvertimento scritto** si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art.22, comma 3, del presente capo, per:

- disturbo occasionale dell'attività didattica;
- dimenticanza del materiale didattico e del libretto personale;
- mancato svolgimento/mancata consegna delle esercitazioni assegnate;
- ritardi/assenze/uscite non occasionali e/o non regolarmente giustificate;
- ritardi al rientro da intervalli e soste nei corridoi;
- mancata trasmissione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia;
- mancato rispetto di disposizioni relative a procedimenti amministrativi o impartite da circ. interne(es. mancato ritorno del modulo di preiscrizione,della pagella ecc.);
- utilizzo durante l'attività didattica di oggetti, materiali, giochi, dispositivi elettronici estranei all'attività didattica di per sé non pericolosi(es.mp3);

- violazione delle norme che disciplinano laboratori e altri spazi attrezzati(es.palestra);
- abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico

2. **La sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto o dell'ammonizione scritta** si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 22, comma 3, del presente capo, per:

- allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento dell'attività didattica durante l'orario scolastico;
- uscita non autorizzata dall'Istituto durante le lezioni o l'intervallo;
- elevato numero di assenze/ritardi non regolarmente giustificati;
- utilizzo non autorizzato delle scale antincendio;
- rifiuto ad eseguire le prove di valutazione ;
- violazione del divieto di fumo nei tempi e spazi non consentiti;
- violazione del divieto di usare il tel.cell. e altri dispositivi elettronici;
- disturbo dell'attività didattica;
- atti e/o parole offensivi e/o volgari nei cfr dei soggetti della comunità o di adulti estranei;
- atti e/o parole che tendono a creare situazioni di emarginazione;
- mancato rispetto di oggetti e/o materiale altrui;
- disimpegno nella cura dei locali scolastici(es. sporcare i locali e gli arredi -scritte su muri, porte e banchi, ecc.);
- violazione del divieto di introdurre oggetti, materiali, estranei all'attività didattica(es. oggetti appuntiti e/o taglienti, ecc.).

3. **La sanzione disciplinare dell'esclusione da specifiche attività e/o dell'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni** si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art.22, comma 3, del presente capo, per:

- recidiva e/o particolare gravità delle mancanze disc. di cui al precedente comma 2;
- falsificazione di firme;
- falsificazione,alterazione, sottrazione, danneggiamento,distruzione di documenti scolastici(es. pagelle, libretto personale, registro di classe, ecc);
- violazione grave delle norme di sicurezza;
- atti e/o parole gravemente e/o intenzionalmente offensivi del decoro personale e/o professionale;
- sottrazione indebita di beni in proprietà della scuola o di altri;
- raccolta e/o diffusione di immagini senza il consenso della persona interessata;
- danneggiamento intenzionale di locali, strutture, attrezzature, ecc. di proprietà della scuola o di altri;
- introduzione nella scuola di sostanze alcoliche e/o droghe;
- propaganda e teorizzazione della discriminazione nei cfr di altre persone;
- atti di bullismo, anche verbale;

4. **La sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni** si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art.22, comma 3, del presente capo e ai criteri di cui all'art 4, comma 9, del D.P.R. 249/1998 per:

- recidiva e/o particolare gravità , tale da rappresentare un rischio per l'incolumità della persona e/o per il sereno funzionamento della scuola, delle mancanze disc. di cui al precedente 3;
- violenza privata;
- percosse
- rissa aggravata
- minaccia
- Estorsione

- Ingiuria
 - Gravi molestie anche di natura sessuale
 - incendio
 - danneggiamento aggravato
 - spaccio di stupefacenti
5. **La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi, con esclusione dallo scrutinio o dall'ammissione all'esame di Stato** si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art.22, comma 3, del presente capo e ai criteri di cui all'art 4, commi 9 e 9 bis, del D.P.R. 249/1998, per:
- recidiva e/o particolare gravità , tale da ingenerare un elevato allarme sociale delle mancanze di cui al precedente comma 4,
6. **Tutti i comportamenti definiti nei commi precedenti sono da considerarsi esemplificativi e non esauriscono la gamma di mancanze disciplinari che possono essere individuate e sanzionate.**
7. **Nei casi non previsti in modo esplicito si procederà per analogia**, ispirandosi ai principi del D.P.R. 249/1998, e in conformità ai principi del presente regolamento.

Art. 25

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica

1. **Le sanzioni disciplinari dell'esclusione da specifiche attività** di cui al comma 1 punto 2 lett. a) dell'art.23 del presente capo e dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni **sono di competenza del Consiglio di classe istituito ai sensi del successivo comma 3.**
2. **Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni** di cui al comma 1 punto 2 lett. c) d) e) dell'art.23 del presente capo **sono di competenza del Consiglio d'Istituto.**
3. Il Consiglio di classe convocato in seduta disciplinare, denominato Consiglio di classe disciplinare, è composto dal D.S., che lo presiede, da tutti i docenti assegnati alla classe, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. In caso di assenza di uno o più componenti, non potendosi provvedere alla immediata sostituzione, e al fine di garantire la tempestività della decisione, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'organo collegiale.
5. Qualora faccia parte dell'organo collegiale convocato in seduta disciplinare lo studente, parte del procedimento disciplinare, o il genitore di quest'ultimo, il D.S. provvede d'ufficio alla nomina dei supplenti in modo da garantire la regolare composizione dell'organo.
6. Gli organi collegiali convocati in seduta disciplinare adottano le proprie decisioni a scrutinio segreto e a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Non è consentita l'astensione dal voto.

Art. 26

Procedimento disciplinare: disposizioni generali

1. Il procedimento disciplinare ha lo scopo di accertare e valutare la correttezza nei comportamenti da parte dello studente sottoposto a procedimento disc. e garantire il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.
2. Il personale A.T.A. ha il dovere di segnalare tempestivamente i fatti che costituiscono mancanza disciplinare al D.S., il quale promuove il procedimento disciplinare.
3. L'avvio del procedimento disc. È dato dalla contestazione dell'infrazione allo studente presunto responsabile da effettuarsi entro il termine massimo di cinque giorni da quando il soggetto competente per la contestazione è venuto a conoscenza del fatto.
4. Allo studente nei cui confronti è intrapreso un procedimento disc. sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - Il diritto ad essere ascoltato
 - Il diritto a produrre prove e testimonianze a chiarimento dei fatti contestati.
5. Il procedimento disciplinare di 1° grado deve concludersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'infrazione.
6. I genitori (o chi ne fa le veci) dello studente, anche se maggiorenne, nei cui confronti è promosso un procedimento disc., ne ricevono comunicazione secondo le modalità definite nell'art. ... del presente capo, con possibilità, nei casi stabiliti, di essere ascoltati.
7. In caso di accertata responsabilità dello studente, la sanzione disciplinare irrogata viene comunicata tempestivamente allo studente che è altresì informato della possibilità, nei casi consentiti, di convertirla in attività a favore della comunità scolastica e della possibilità di proporre ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.
8. I provvedimenti disciplinari consistenti nell'ammonizione scritta e nell'allontanamento dalla comunità scolastica unitamente alla notificazione alla famiglia vengono conservati in copia nel fascicolo personale dello studente

Art. 27

Procedimento disciplinare per fatti non comportanti allontanamento dalla comunità scolastica

1. Nei procedimenti disciplinari di propria competenza il D.S. o il docente:
 - Contesta immediatamente e oralmente allo studente il fatto e ne ascolta le giustificazioni
 - Dopo una rapida istruttoria, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, annota sul libretto personale o sul registro di classe il fatto contestato, le eventuali giustificazioni e il provvedimento disciplinare .

2. Nel caso di provvedimenti disciplinari irrogati dal docente, il D.S. deve essere tempestivamente informato.
3. Nel caso di ammonizione scritta irrogata dal D.S., anche in relazione a comportamenti segnalati dal personale ATA o da docenti :
 - Lo studente viene invitato a presentarsi nell'ufficio del D.S., il quale provvede alla contestazione dei fatti, tenuto conto di eventuale rapporto orale o scritto del personale ATA o di docenti
 - Il provvedimento disciplinare irrogato viene trascritto sul registro di classe.

Art. 28

Procedimento disciplinare per fatti comportanti allontanamento dalla comunità scolastica

1. Il D.S., prima della riunione dell'organo collegiale competente a irrogare la sanzione disciplinare, di propria iniziativa o su comunicazione orale o scritta di chi abbia rilevato o subito il fatto che costituisce mancanza disciplinare e dopo aver acquisito le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti:
 - notifica tempestivamente allo studente la contestazione scritta dell'infrazione che deve contenere l'indicazione precisa del fatto contestato, delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato con invito allo studente a presentare le proprie giustificazioni anche per iscritto entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta notifica della contestazione
 - ricevute le giustificazioni o decorso inutilmente il termine a discolta convoca l'organo collegiale competente in seduta disciplinare, notificandone avviso allo studente che deve contenere, oltre alla data di convocazione, l'invito a presentarsi e l'avvertimento che si potrà procedere anche in sua assenza
 - chiama a comparire alla seduta chi ha rilevato o subito il fatto, gli eventuali testimoni e, se necessario, i genitori dello studente nei cui confronti è promosso il procedimento disciplinare,
2. Nel corso del procedimento disciplinare innanzi all'organo collegiale si procede:
 - all'esame della contestazione notificata, delle informazioni raccolte dal presidente, della eventuale memoria scritta presentata dallo studente
 - all'audizione dello studente , dei genitori, del coordinatore di classe e di ogni altro soggetto informato sui fatti
 - all'accertamento di eventuali sanzioni disciplinari a carico dello studente nei dodici mesi precedenti, onde valutarne la recidiva e e/o l'esistenza di fatti aggravanti o attenuanti la sua posizione
 - alla delibera in camera di consiglio
 - alla immediata lettura del dispositivo

3. Al termine della seduta il segretario redige il verbale delle operazioni eseguite e dei provvedimenti adottati.
4. la decisione completa di motivazione è depositata nell'ufficio del D.S. entro cinque giorni dalla seduta ; il D.S. dà avviso dell'avvenuto deposito allo studente e alla sua famiglia.

Art. 29

Impugnazione

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia di cui al successivo art.30.
2. Il ricorso sottoscritto dallo studente e, se minorenne , da uno dei genitori è depositato presso la segreteria.
3. Gli atti del procedimento di prima istanza e il ricorso vengono trasmessi al presidente dell'organo di garanzia che fissa la riunione disciplinare non oltre 15gg dal deposito del ricorso.
4. Il D.S. notifica allo studente avviso della data fissata per la seduta e ne informa la famiglia; l'avviso deve contenere l'invito a presentarsi e l'avvertimento che si potrà procedere anche in suo assenza.
5. Il procedimento dinanzi all'organo di garanzia si svolge senza particolari formalità:
 - il ricorrente può farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - sono ascoltati lo studente e il ricorrente, se persona diversa;
 - Sono ammessi nuovi testimoni.
6. Terminata la fase istruttoria l'organo di garanzia delibera, esaurita l'eventuale discussione, in camera di consiglio, dando seduta stante lettura del dispositivo. La decisione completa di motivazione è depositata presso l'ufficio del D.S. entro 5 gg. Dalla seduta. Il D.S. dà avviso dell'avvenuto deposito allo studente, al ricorrente, se persona diversa, e ai genitori dello studente.

Art. 30

Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia, denominato Comitato di garanzia, è **composto** da quattro docenti, designati dal Collegio dei docenti, 2 genitori, designati dalla componente genitori, 2 studenti, designati dalla componente studenti, ed è **presieduto dal D.S.** o, in sua assenza, dal 1° collaboratore. Il presidente affida ad uno dei componenti il compito di redigere il verbale della seduta. Dovrà essere altresì designato almeno un membro supplente per ciascun componente.
2. L'organo di garanzia, accertato il numero legale per la validità della riunione, decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'astensione del voto non è ammessa e comunque è considerata come un voto di rigetto dell'istanza.

3. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti del Liceo o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che dovessero sorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del DPR249/1998.

Art.31

Organo di garanzia regionale

1. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide, ai sensi dell'art.5, comma 3, del DPR 249/1994 in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del DPR249/1998 anche contenute nel presente regolamento.

TABELLA A

Sanzioni diverse dall'allontanamento (temporaneo) dalla comunità scolastica

Tipologia – Organo competente	Finalità educative specifiche	Criteri regolativi
Nota scritta non verbalizzata sul registro di classe - Docente	favorisce la correzione di comportamenti scorretti mediante interventi integrati scuola-famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Personalità • Proporzionalità • Gravità: <ul style="list-style-type: none"> a)rilevanza dei doveri violati; b) intenzionalità del comportamento(dolo), grado di negligenza o imprudenza(colpa); c) modalità di svolgimento della condotta(natura-specie-mezzi-oggetto-tempo-luogo-ecc.); d) gravità del danno o del pericolo causato; e) età dello studente; f) situazione personale, familiare e socio-economica dello studente; g) comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione, anche ai fini della recidiva; h) concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro; i) la sussistenza di ogni altra circostanza aggravante o attenuante. • Temporaneità
Avvertimento scritto verbalizzato sul registro di classe- Docente	permette di richiamare lo studente ad approfondire la conoscenza e l'osservanza della normativa interna, in particolar modo quella in tema di correttezza, collaborazione e sicurezza	
Ammonizione scritta verbalizzata sul registro di classe – Docente/ D.S.	permette di rendere lo studente consapevole del proprio comportamento non corretto e richiamarlo all'autocontrollo e alla responsabilità	
Intervento educativo mirato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 249/1998: D.S., sentito C.di C. e/o doc. coord. / docente	permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione guidato, teso a rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità	

Mananze disciplinari: casistica	Sanzioni disciplinari
<p>Punto1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disturbo occasionale dell'attività didattica; - dimenticanza del materiale didattico e del libretto personale; - mancato svolgimento/mancata consegna delle esercitazioni assegnate; - ritardi/assenze non occasionali e/o non regolarmente giustificate; - ritardi al rientro da intervalli e soste nei corridoi; - mancata trasmissione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia; - mancato rispetto di disposizioni relative a proced. amministrativi o impartite da circ. interne(es. mancato ritorno del modulo di preiscrizione,della pagella ecc.); - utilizzo durante l'attività didattica di oggetti, materiali, giochi, dispositivi elettronici estranei all'attività didattica di per sé non pericolosi(es.mp3); - violazione delle norme che disciplinano laboratori e altri spazi attrezzati(es.palestra); - abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico 	<p>nota scritta sul libretto personale</p> <p>avvertimento scritto</p> <p>Recidiva plurima:</p> <p>ammonizione scritta/ intervento educ. mirato</p> <p>o allontanamento dalla comunità scolastica.</p>
<p>Punto2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento dell'attività didattica durante l'orario scolastico; - elevato numero di assenze/ritardi non regolarmente giustificati - uscita non autorizzata dall'Istituto durante le lezioni o l'intervallo - utilizzo non autorizzato delle scale antincendio; - rifiuto ad eseguire le prove di valutazione ; - violazione del divieto di fumo nei tempi e spazi non consentiti; - violazione del divieto di usare il tel.cell. e altri dispositivi elettronici; - disturbo dell'attività didattica; - contraffazione di firme; - atti e/o parole offensivi e/o volgari nei cfr dei soggetti della comunità o di adulti estranei; - atti e/o parole che tendono a creare situazioni di emarginazione; - mancato rispetto di oggetti e/o materiale altrui; - disimpegno nella cura dei locali scolastici(es. sporcare i locali e gli arredi -scritte su muri, porte e banchi, ecc.); - violazione del divieto di introdurre oggetti, materiali, estranei all'attività didattica(es. oggetti appuntiti e/o taglienti, ecc.) 	<p>avvertimento scritto</p> <p>ammonizione scritta/ intervento educ. mirato</p>

Procedura disciplinare

- **Soggetti competenti a irrogare la sanzione disciplinare:** D.S. o docente;
- **Contestazione dell'infrazione:** in forma orale, tempestivamente e comunque non oltre il termine max. di 5 gg da quando il soggetto competente è venuto a conoscenza del fatto;
- **Fase istruttoria :** accertamento dei fatti - audizione dello studente e/o di altri testimoni;
- **Irrogazione della sanzione:** al termine della fase istruttoria con annotazione, nei casi previsti, sul registro di classe
- **Notificazione provv.to disciplinare:** all'interessato e , nei casi previsti, alla famiglia
- **Impugnazione:** chiunque vi abbia interesse entro 15 gg dalla comunicazione del provv.to disciplinare davanti all'organo di garanzia.

TABELLA B

Sanzioni che comportano dall'allontanamento dalla comunità scolastica(ex art. 4, comma 6, del DPR 249/1998)

Tipologia – Organo competente	Finalità educative specifiche	Criteri regolativi
Esclusione da specifiche attività	permette di impedire la ripetizione di comportamenti scorretti in casi di assenza di autocontrollo e di far riflettere sul senso di appartenenza alla comunità e di responsabilità in vista di un reinserimento pieno e tempestivo	<ul style="list-style-type: none"> • Personalità • Proporzionalità • Gravità: <ul style="list-style-type: none"> a)rilevanza dei doveri violati; b) intenzionalità del comportamento(dolo), grado di negligenza o imprudenza(colpa);
Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici	permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che	

giorni:	prevede il coinvolgimento attivo dei genitori in vista di un reinserimento pieno nella comunità scolastica e in caso di scarso autocontrollo di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti	c) modalità di svolgimento della condotta(natura-specie-mezzi-oggetto-tempo-luogo-ecc.); d) gravità del danno o del pericolo causato; e) età dello studente;
Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni:	permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, in vista di un eventuale reinserimento pieno nella comunità scolastica e, in caso di scarso autocontrollo, di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti	f) situazione personale, familiare e socio-economica dello studente; g) comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione, anche ai fini della recidiva; h) concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro; i) la sussistenza di ogni altra circostanza aggravante o attenuante.
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (ex art. 4, comma 9 bis, del DPR 249/1998):	permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, in vista di un eventuale reinserimento nella comunità scolastica e, in caso di scarso autocontrollo, di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti(atti di violenza o talmente gravi da poter ingenerare allarme sociale)	<ul style="list-style-type: none"> • Temporaneità
Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso	permette il recupero dello studente attraverso un percorso di riflessione fuori dal contesto scolastico che prevede il coinvolgimento	

<p>di studi (ex art. 4, commi 9 bis e 9 ter):</p>	<p>attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, in vista di un eventuale reinserimento nella comunità scolastica e, in caso di scarso autocontrollo di impedire la ripetizione di comportamenti più gravi di quelli previsti nell'ipotesi precedente</p>	
--	---	--

Mancanze disciplinari: casistica	Sanzioni disciplinari
<p>Punto3:</p> <ul style="list-style-type: none"> -recidiva e/o particolare gravità delle mancanze disc. di cui al punto2; - falsificazione di firme; -falsificazione,alterazione, sottrazione, danneggiamento,distruzione di documenti scolastici(es. pagelle, libretto personale, registro di classe, ecc); - violazione grave delle norme di sicurezza; - atti e/o parole gravemente e/o intenzionalmente offensivi del decoro personale e/o professionale; - sottrazione indebita di beni in proprietà della scuola o di altri; - raccolta e/o diffusione di immagini senza il consenso della persona interessata; - danneggiamento intenzionale di locali, strutture, attrezzature, ecc. di proprietà della scuola o di altri; - introduzione nella scuola di sostanze alcoliche e/o droghe; - propaganda e teorizzazione della discriminazione nei cfr di altre persone; - atti di bullismo, anche verbale; 	<p>Esclusione da specifiche attività e/o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.</p>
<p>Punto 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recidiva e/o particolare gravità , tale rappresentare un rischio per l'incolumità della e/o per il sereno funzionamento della scuola, delle 	<p>allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo</p>

<p>mananze disc. di cui al punto 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> - violenza privata; - percosse - minaccia - Estorsione - Ingiuria - Gravi molestie anche di natura sessuale - incendio - danneggiamento aggravato - spaccio di stupefacenti - rissa aggravata 	<p>superiore a 15 gg.</p>
<p>Punto 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recidiva e/o particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, delle mananze disc. di cui al punto 4; 	<p>allont. dalla com. scol. fino al termine dell'attività didattica e/o esclusione dallo scrutinio finale o non amm. all'es. di Stato</p>

Procedura disciplinare
<p>Il D. S. :</p> <ul style="list-style-type: none"> o accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni o procede alla contestazione dell'infrazione in forma scritta allo studente interessato, tempestivamente e comunque non oltre 5 gg. da quando è venuto a conoscenza del fatto; o raccoglie le giustificazioni, anche in forma scritta, entro 5 gg. dalla notifica della contestazione o convoca l'organo collegiale in seduta disciplinare dandone avviso ai soggetti interessati <p>L'organo collegiale in seduta disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> o esamina la documentazione raccolta dal D.S. o procede all'audizione dello studente e/o testimoni e/o genitori dello studente o delibera, al termine della discussione, a scrutinio segreto e a maggioranza e dà lettura immediata del dispositivo o deposita la decisione motivata presso l'ufficio del D.S. entro 5 gg. <p>Impugnazione: chiunque vi abbia interesse entro 15 gg dalla comunicazione del provv.to disciplinare davanti all'organo di garanzia.</p>

Titolo VI

Organi collegiali

Art. 32

Pubblicazione degli eletti negli organi collegiali

1. L'istituto pubblica all'albo i nomi degli eletti negli organi collegiali e ne dà comunicazione individuale agli eletti.
2. L'istituto può fornire a chi ne abbia interesse i numeri telefonici degli eletti solo subordinatamente all'autorizzazione scritta degli interessati, i quali rilasciano alla scuola tale autorizzazione contestualmente alla comunicazione della nomina.

Art. 33

Convocazione

1. La convocazione degli OO.CC. (C.di classe, collegio dei docenti, consiglio d'Istituto) è disposta dal presidente, tuttavia un terzo dei componenti l'organo collegiale può chiedere al presidente la convocazione straordinaria dell'organo stesso. In questo caso un terzo dei componenti formula, sottoscrive e invia al presidente una richiesta con l'o.d.g. da trattare. Il presidente provvede alla convocazione nel rispetto dei tempi previsti e comunque appena possibile. Nel caso in cui il presidente non ritenesse opportuno o legittimo l'o.d.g. proposto ne darà comunicazione scritta ai componenti l'organo collegiale.
2. La convocazione ordinaria degli OO.CC. avviene con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione è effettuata con lettera diretta agli studenti e per il loro tramite alla componente genitori. I docenti sono convocati con circolare interna.
3. Sono possibili convocazioni straordinarie degli OO.CC. con le stesse modalità della convocazione ordinaria. Nel caso in cui la convocazione oltre che straordinaria fosse urgente il presidente potrà prescindere dal preavviso e dalle precedenti modalità di convocazione, la quale può essere predisposta telegraficamente o telefonicamente.

Art.34

Assemblee studentesche

1. Assemblea d'istituto- L'assemblea d'istituto, da svolgersi in una mattinata di lezione o parte di essa, deve essere richiesta alla presidenza con un preavviso di almeno 7 giorni, dai rappresentanti d'istituto e dai rappresentanti di classe o da un decimo degli studenti.-La richiesta deve essere corredata dagli argomenti all'ordine del giorno.- Il preside e gli insegnanti possono assistere all'assemblea d'istituto.

2. Durante le assemblee d'istituto, che sono gestite dagli alunni nessuna responsabilità può essere addebitata all'istituto per quanto riguarda le uscite anticipate, la fine anticipata dell'assemblea, o comunque l'abbandono dell'assemblea da parte di qualcuno.- Il preside informa le famiglie sulla data e sull'o.d.g. dell'assemblea d'istituto.
3. La partecipazione di esperti esterni, deve essere richiesta con un congruo preavviso, alla presidenza che porrà la questione al consiglio d'istituto per la competente autorizzazione.

Art.35

Assemblea di classe

1. Durante l'assemblea di classe si osservano le stesse norme vigenti per lo svolgimento delle lezioni, in particolare, non è consentita normalmente l'uscita dall'aula dove si tiene l'assemblea.
2. L'assemblea di classe, da tenersi con le modalità di tempo previste dal DPR 416/74, deve essere richiesta alla presidenza, dai rappresentanti di classe o da 1/3 degli studenti. con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Ai sensi dell'art. 43, ultimo comma del DPR 416/74 si stabilisce che all'assemblea possono assistere gl'insegnanti che concedono le ore e tutti gli altri insegnanti della classe che lo desiderino.
4. Qualora gli studenti avessero bisogno di discutere senza la presenza dei docenti debbono esprimere richiesta scritta al preside, contestualmente alla richiesta d'assemblea.- Il docente, comunque, resta a disposizione degli studenti e deve essere reperibile da essi all'interno dell'istituto.

Art.36

Spazi a disposizione dei rappresentanti di classe

1. I rappresentanti di classe possono riunirsi nei locali dell'istituto, di norma, al di fuori dell'orario di servizio scolastico, compatibilmente con gli orari di servizio del personale ausiliario.

Art. 37

Assemblee fuori orario di lezione

1. Nei locali dell'istituto possono essere tenute assemblee in orario extrascolastico, in tal caso le richieste debbono essere presentate al preside almeno una settimana prima con le stesse modalità di richiesta valide per le assemblee in orario scolastico.

Art. 38

Diritto di associazione

1. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, riconosce e garantisce il diritto di associazione di tutte le componenti scolastiche e ne promuove l'esercizio nei locali scolastici, tenuto conto del regolamento d'istituto, delle normative vigenti, delle norme di sicurezza e della disponibilità dei locali.
2. L'istituto promuove la costituzione di associazione di ex studenti e si propone di coinvolgere le stesse in attività extracurricolari

Titolo VII

Vigilanza

Art.39

Vigilanza all'interno dell'Istituto

1. La normale vigilanza sugli studenti all'interno dell'Istituto durante le attività didattiche e/o integrative è svolta dal personale docente con supporto del personale ATA collaboratore scolastico.
2. In caso di assenza del docente tenuto alla vigilanza in classe la stessa può essere temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio al piano.
3. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a sostare in biblioteca per le attività di studio individuale sotto la vigilanza del personale preposto al funzionamento e/o al controllo della biblioteca.
4. In caso di malore dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore scolastico dà immediatamente avviso, oltre all'addetto di primo soccorso, al D.S. o al primo collaboratore del D.S. che provvede a contattare immediatamente la famiglia. In caso di non reperimento dei familiari o in situazioni di ritenuta gravità sarà immediatamente richiesto l'intervento del118.

Titolo VIII

Rapporti scuola-famiglia

Art.40

Incontri scuola - famiglia

1. Il D.S., sulla base delle proposte degli organi collegiali predispone il piano annuali dei colloqui individuali con le famiglie, prevedendone le modalità di attuazione e dandone comunicazione scritta.

2. Il D.S. e/o i docenti possono convocare individualmente i genitori per colloqui attinenti il profitto, il comportamento o specifiche problematiche nell'interesse dello studente.

Art.41

Accesso ai documenti

1. I genitori e gli studenti hanno diritto di richiedere, in base alla legge sulla trasparenza, di accedere alla documentazione scolastica e richiederne copia nel rispetto della legislazione in materia di accesso agli atti pubblici e di rispetto della privacy.

Parte seconda: L'ambiente scolastico

Art. 42

Uso degli spazi scolastici

1. I membri della comunità scolastica possono:
 - accedere ai locali e alle attrezzature scolastiche in conformità alla loro destinazione d'uso, possibilmente in un'ottica di programmazione e in presenza del personale docente e/o ATA tenuto alla vigilanza;
 - esporre materiali di informazione, propaganda e pubblicità negli appositi spazi, previa autorizzazione del D.S..
2. Tutti coloro che utilizzano la struttura scolastica sono tenuti:
 - alla conservazione e al buon utilizzo della struttura medesima e delle relative dotazioni, anche in rapporto a un consumo consapevole atto a favorire il risparmio energetico,
 - ad osservare le disposizioni organizzative e le procedure operative previste dal piano di evacuazione affisso in tutti i locali scolastici
3. L'uso dell'ascensore è consentito solo dietro autorizzazione del D.S.

Art. 43

Rispetto dell'ambiente

1. La cura di locali, arredi e attrezzature sono affidati ai soggetti che ne fanno uso, i quali risponderanno civilmente, personalmente o in solido, dei danni arrecati.

2. I comportamenti configurabili come reati sono assoggettati alla normativa vigente.

Art. 44

Divieto di fumo

1. E' vietato fumare nei locali dell'Istituto. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

Art.45

Disposizioni relative all'utilizzo del Telef. cell. o di altri dispositivi elettronici

1. In conformità alla normativa in materia di tutela della privacy è vietato raccogliere – attraverso fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno del telef. cell. o di altri dispositivi - immagini, suoni e filmati, anche solo per uso personale delle persone presenti nell'Istituto, senza esplicito consenso dell'interessato.

Art. 46

Spazi a disposizione degli studenti

1. Gruppi di studenti, anche di classi diverse, possono riunirsi nei locali dell'Istituto, con le modalità ed i limiti di cui al punto precedente, per svolgere attività integrative o culturali e con l'assistenza di un docente della scuola.- Alle riunioni possono intervenire estranei solo se autorizzati dal consiglio d'istituto.-

Art.47

Spazi per i genitori

1. Gruppi di genitori, di una stessa classe o anche di classi diverse, sono liberi di radunarsi a scuola, possibilmente il pomeriggio e comunque senza interferire sullo svolgimento delle lezioni. Allo scopo basterà il preavviso di tre giorni al capo d'istituto con l'o.d.g. degli argomenti in discussione.-I genitori possono chiedere al capo d'istituto di distribuire eventuali comunicazioni.

Art.48

Rispetto dell'ambiente

1. La cura di locali , arredi e attrezzature è affidata ai soggetti che ne fanno uso che risponderanno personalmente o in solido dei danni arrecati

Art. 49

Regolamento fotocopie

1. Per limitare, per ragioni economiche e anche ecologiche, l'uso di fotocopie con deliberazione del Consiglio di Istituto del 15 aprile '97 è stato deciso che le uniche fotocopie a carico del bilancio scolastico sono costituite dai compiti in classe, dalle verifiche, dai questionari e comunicazioni degli studenti per esigenze organizzative.
2. Tali fotocopie dovranno essere chieste per tempo (almeno un giorno prima) al personale ausiliario il quale provvederà a stamparle con fotocopiatore a tessere. **Le fotocopie possono essere effettuate al mattino solo a partire dalle ore 8.15.**
3. E' garantito un bonus di n. 100 fotocopie per ogni docente e per anno scolastico ai fini della produzione di materiale didattico strettamente indispensabile o comunque per esigenze professionali. La produzione di fotocopie è così regolamentata:
 - tutte le fotocopie debbono essere eseguite esclusivamente con il fotocopiatore a tessere a cura del personale ausiliario o, eccezionalmente, a cura dell'interessato. Non saranno eseguite fotocopie in segreteria;
 - le classi, gli studenti, il personale possono acquistare tessere da 50 o da 100 fotocopie in segreteria, dopo aver versato, anche collettivamente, l'importo di £ 6000 per ogni tessera da 50 e di £ 11000 per ogni tessera da 100 sul c/c postale n.12893434 intestato all'istituto;
 - gli insegnanti ritireranno le tessere occorrenti per i compiti in classe, per la realizzazione dei progetti e le cento personali presso la segreteria e dovranno restituirle, anche se esaurite o non utilizzate, entro la fine dell'anno scolastico.

Art. 50

Regolamento laboratori di scienze

1. Gli insegnanti di Scienze Naturali e Fisica hanno la precedenza nell'utilizzo del laboratorio.
2. Al tecnico è affidata la cura, la manutenzione e la vigilanza sull'uso corretto delle attrezzature e del laboratorio
3. I fruitori sono tenuti al rispetto delle attrezzature e degli arredi.
4. E' fatto divieto agli alunni di sostare nel laboratorio in assenza dell'insegnante e/o del tecnico e di introdurre bevande, merendine o altro.
5. Finita la lezione o l'esercitazione è necessario che ogni cosa venga collocata al suo
6. Gli allievi che frequentano il laboratorio sono pregati di :
 - seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dall'insegnante.

- di usare apparecchi e reattivi con la massima cautela.
 - di versare i reattivi dopo l'uso negli appositi scarichi facendo scorrere abbondante acqua, i rifiuti solidi andranno nell'apposito contenitore.
 - lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine.
7. Si raccomanda inoltre di parlare a bassa voce ricordando che un lavoro serio e costruttivo è fondato sulla collaborazione e il reciproco aiuto.
8. L'accesso è regolamentato sulla base di prenotazione scritta nella apposita agenda o tempestiva segnalazione al tecnico.

Art. 51

Regolamento aule multimediali

1. Tutto ciò che viene usato (dischetti, schede, testi,...) deve essere riposto negli appositi armadi, con cura, al termine dell'utilizzo. Le chiavi delle aule devono essere sempre conservate nell'apposita bacheca dove bisogna sempre riporle al termine dell'uso. E' obbligatorio comunicare al personale ausiliario che se ne è in possesso.

Il personale dell'Istituto e gli studenti possono utilizzare ogni apparecchiatura in dotazione esclusivamente a fini didattici.

2. L'accesso all'aula di informatica è consentito ai docenti, alle classi accompagnate da un professore ed anche ad alunni, singoli od in gruppo, sotto la responsabilità di un insegnante e previo suo consenso.
3. Chi usa gli strumenti deve farlo con attenzione e deve premurarsi di spegnere tutto quando ha terminato, compreso l'interruttore generale fuori dell'aula. La cura e il rispetto degli ambienti e degli arredi è un dovere fondamentale; gli alunni, in particolare, si asterranno perciò dallo scrivere sui muri e sui banchi, non consumeranno bevande o cibo in laboratorio e lo manterranno pulito. L'insegnante verificherà lo stato del locale e, eventualmente, ritarderà l'uscita degli alunni finché essi non abbiano provveduto a sistemare tutto ordinatamente.
4. Gli alunni devono evitare di modificare le modalità di installazione dei programmi e i settaggi dei computer.
5. Qualora si notassero danni alle apparecchiature si dovrà richiamare l'attenzione dell'insegnante.
6. I danni provocati volontariamente verranno addebitati a chi li avrà provocati.

Art. 52

Regolamento palestra

1. Prima di iniziare la lezione gli studenti devono:
 - calzare scarpe adeguate e non usate all'esterno.
 - indossare abbigliamento comodo e leggero

- togliersi tutto ciò che può provocare danno a se stessi o agli altri (orologi, anelli, braccialetti, occhiali, lenti a contatto rigide)
2. Gli studenti devono eseguire attività ginnica solo su disposizione dell'insegnante. In caso di infortunio, anche lieve, si deve informare immediatamente l'insegnante.

Art. 53

Regolamento biblioteca

1. Gli orari di accesso sono i seguenti:

Lunedì 7.30-13
Martedì 7.30-13
Mercoledì 7.30-13
Giovedì 7.30-13.30 e 14.00-17.00
Venerdì 7.30-13
Sabato 7.30-12.3

2. Gli studenti, singolarmente o a gruppi, possono accedere alla biblioteca solo alla presenza nei locali della bibliotecaria o di un docente.
3. Il prestito viene concesso mediante compilazione di un'apposita scheda e identificazione dello studente. La durata del prestito è di un mese, prorogabile su richiesta. Tutti i testi dovranno comunque essere restituiti entro il 31 maggio, salvo testi espressamente richiesti per le vacanze estive. Di norma si prestano non più di due libri per volta. All'atto della riconsegna verrà verificata l'integrità del volume che deve essere conservato con cura, non sottolineato o appuntato. Nel caso di deturpazione o smarrimento l'utente si impegna a risarcire il danno. Non saranno concessi prestiti agli studenti che abbiano restituito i libri oltre il termine previsto per un periodo corrispondente al ritardo nei tempi di riconsegna.
4. E' opportuno in caso di più persone contemporaneamente presenti per la consultazione osservare il silenzio. In biblioteca è vietato fumare, mangiare e bere.

Art. 54

Aula di musica

3. I docenti di Educazione Musicale hanno la precedenza nell'utilizzo del Laboratorio musicale.
2. Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto degli strumenti musicali e delle attrezzature. Al termine della lezione, gli alunni devono collocare ogni cosa al proprio posto. Coloro che usano il laboratorio devono, alla fine delle attività, provvedere alla chiusura chiave del medesimo.

Parte terza: Viaggi/ uscite didattiche

La regolamentazione è inserita nella carta dei servizi

Parte quarta: Rapporti con l'esterno

La regolamentazione relativa all'alternanza scuola-lavoro e allo stage è inserita nella carta dei servizi

Parte quinta: Norme finali

Art. 55

Consultazione degli studenti e diritto di associazione

1. Nei casi d'importanti decisioni, che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della Scuola, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, viene disposta la consultazione degli studenti, che può essere preventiva o successiva.
2. Nei casi previsti in precedenza, il Preside dà le opportune comunicazioni ai rappresentanti degli studenti in consiglio d'istituto e nei Consigli di Classe. Trascorsi quindici giorni i rappresentanti vengono riconvocati dalla presidenza per riferire l'esito delle consultazioni degli studenti, avvenute nell'ambito delle assemblee ordinarie, mensili di classe e/o d'istituto. Tale procedura può essere promossa anche dai tre rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto o dai rappresentanti di almeno 1/3 delle classi o da 1/10 degli studenti.

Art. 56

Validità del regolamento

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto resterà in vigore fino a successiva modifica apportata dall'organo deliberante.
2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere presentate al Consiglio di Istituto dalle diverse componenti .
3. Le modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consigli di Istituto, acquisito parere favorevole del Collegio dei docenti e degli studenti ai sensi dell'art.6 del DPR249/1998.

Art.57

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento viene:
 - affissa all'albo d'Istituto
 - inserita nel sito web d'Istituto
 - consegnata a studenti e genitori all'atto dell'iscrizione.